L'attenzione per la storia del diritto nel Diccionario General de Derecho Canónico (e in altre recenti iniziative editoriali)*

Orazio CONDORELLI

Professore Ordinario di Diritto Canonico Università di Catania ocondorelli@lex.unict.it

'ideazione, la preparazione e la pubblicazione di un'opera quale il *Diccionario General de Derecho Canónico* (d'ora in poi DGDC)¹ non sono cose che nascono a caso. L'immenso sforzo intellettuale e fisico che una operazione del genere richiede è facilmente immaginabile, e le capacità della Scuola canonistica di Pamplona in tale direzione sono ben note, per tutto quanto essa nel tempo ha prodotto e continua a produrre, e per quella propensione a pensare "in grande" grazie alla quale, da diversi anni, i canonisti di tutto il mondo possono fra l'altro giovarsi del *Comentario Exegético al Código de Derecho canónico*². Se tale capacità e tale propensione costituiscono un presupposto necessario per la realizzazione di un'opera di così grande mole, vi sono delle profonde ragioni che hanno indotto i promotori del DGDC ad impegnarsi in un progetto di questo genere. Nella presentazione dell'opera i cura-

* Parole pronunciate nell'occasione della presentazione del *Diccionario General de Derecho Canóni-* co, svoltasi a Roma, Pontificia Università della Santa Croce, il 27 novembre 2013.

Diccionario General de Derecho Canónico, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO, 7 volumi, Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012.

² Comentario Exegético al Código de Derecho canónico, obra dirigida y coordinada por los profesores Á. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, 5 volumi in 8 tomi, Eunsa, Pamplona ³2002; in versione inglese, Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, Prepared under the Responsibility of the Faculty of Canon Law, University of Navarre, English edition edited by E. CAPARROS, Wilson & Lafleur / Midwest Theological Forum, Montréal-Chicago 2004.

tori hanno dichiarato di aver concepito il DGDC come l'«erede naturale» del Dictionnaire de Droit Canonique³. I momenti storici nei quali i due dizionari sono stati ideati e compiuti rendono chiare le ragioni sottese alla loro realizzazione. In un caso, dalla prima codificazione del diritto canonico nasceva l'esigenza di riedificare la disciplina alla luce del Codex, inquadrandola in un contesto sistematico nel quale la tradizione canonica e la storia costituivano un imprescindibile contesto di riferimento, non solo per il canale che il Codex lasciava aperto tra il diritto codificato e il ius vetus (can. 6), ma per quell'imprescindibile spessore storico che connota la disciplina canonica. Il lungo periodo di gestazione del Dictionnaire, pubblicato tra il 1935 e il 1965, ha fortemente condizionato l'opera —che pure rimane per tanti aspetti un ottimo punto di riferimento—sia nei contenuti che nella forma redazionale, con quegli squilibri nelle dimensioni delle voci, visibili negli ultimi volumi, resi necessari dall'esigenza di giungere comunque al completamento dell'opera.

Il DGDC è stato pubblicato alla fine del 2012, dopo il compimento della seconda codificazione canonica che vede il diritto della Chiesa latina e quello delle Chiese orientali affiancati a comporre, insieme alla costituzione Pastor bonus, quello che Giovanni Paolo II, Papa legislatore, ha voluto considerare come il nuovo corpus iuris canonici della Chiesa universale⁴. A monte sta il Concilio Vaticano II, vero motore di quella evoluzione lungo la tradizione che ha condotto al nuovo assetto del diritto della Chiesa. Questi sviluppi si collocano in tempi segnati dai processi di secolarizzazione e globalizzazione, nei quali convivono -incontrandosi, scontrandosi o componendosi in vario modo e in varia misura- tendenze disomogenee quali l'integralismo e l'indifferentismo religioso, il relativismo etico e l'affermazione dei diritti umani dei quali talvolta sfuggono i fondamenti o persino si nega l'universalità; in tempi, inoltre, nei quali le incessanti acquisizioni scientifiche aprono amplissime possibilità per inedite applicazioni della tecnica alla vita umana. Questo, per tacer di molte altre cose, fa della Chiesa del secolo XXI una società chiamata ad affrontare sfide molto diverse da quelle della Chiesa dei tempi in cui Pio X e Benedetto XV avevano proceduto a codificare il diritto canonico. Un disorientamento culturale, più propriamente di civiltà, investe anzitutto l'Occidente, che pure

³ Dictionnaire de droit canonique, publié sous la dir. de R. NAZ, Letouzey et Ané, Paris 1935-1965.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, Discorso per la presentazione del Codice dei Canoni della Chiese Orientali ai partecipanti all'VIII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 25 ottobre 1990, n. 8, Communicationes 22 (1990) 208.

L'ATTENZIONE PER LA STORIA DEL DIRITTO

è stata la culla del diritto canonico, tanto che è ormai posta all'ordine del giorno la promozione di una nuova evangelizzazione diretta proprio alle Chiese presenti nei territori di tradizione cristiana. Per riprendere le parole di Benedetto XVI, si è verificata «una preoccupante perdita del senso del sacro» che è giunta «persino a porre in questione quei fondamenti che apparivano indiscutibili, come la fede in un Dio creatore e provvidente, la rivelazione di Gesù Cristo unico salvatore, e la comune comprensione delle esperienze fondamentali dell'uomo quali il nascere, il morire, il vivere in una famiglia, il riferimento ad una legge morale naturale»⁵. Tutto questo non poteva non riflettersi sulle scelte operate dai direttori del DGDC.

Queste brevissime notazioni preludono a un punto d'arrivo in sé ovvio, cioè che lo stesso DGDC è in sé opera dotata di una inevitabile, ma consapevole, connotazione storica. Intendo dire che è storicamente caratterizzata la rappresentazione che il DGDC offre del diritto canonico, con i temi, i problemi, i compiti e le prospettive che si delineano nel tempo presente. Il fatto di essere stata pubblicata in un solo momento, alla fine del 2012, conferisce all'opera quella compattezza e omogeneità di intenti, di metodo e di contenuti che non si sarebbe potuta ottenere se la pubblicazione fosse stata diluita nel tempo.

Nelle intenzioni dei promotori l'opera è stata concepita come dizionario "generale" che, come tale, non intende «omettere alcuna dimensione che possa considerarsi rappresentativa in relazione con una scienza determinata e ben definita, quale è il diritto canonico»⁶. L'affermazione, che si legge nella presentazione del DGDC, dà la misura non solo di quale sia stata la scelta editoriale –produrre qualcosa di diverso da un mero dizionario dei termini legali–, ma, più al fondo, rispecchia un'ampia visione del diritto canonico e dei suoi compiti. Il DGDC, insomma, è stato concepito come uno specchio nel quale debba riflettersi il diritto canonico quale realtà posta al servizio della persona umana nella sua integralità, e non già come un "diritto dei chierici"⁷. In questa

⁵ BENEDETTO XVI, Lettera apostolica in forma di motu proprio «Ubicumque et semper», con la quale si istituisce il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, 21 settembre 2010, AAS 102 (2010) 788-792.

⁶ DGDC, vol. I, Presentación, 10.

⁷ Si può ricordare, senza per questo condividerlo, il giudizio di U. STUTZ a proposito del Codex Iuris Canonici del 1917: «Die katholische Kirche ist die Kirche des Klerus... Das Recht der katholischen Kirche ist fast ausnahmlos Geistlichkeitsrecht»: Der Geist des Codex iuris canonici. Eine Einführung in das auf Geheiss Papst Pius X. verfasste und von Papst Benedikt XV. erlassene Gesetzbuch der Katholischen Kirche, Enke, Stuttgart 1918, 83. Sul tema cfr. C. FANTAPPIÈ, Chiesa romana e moder-

prospettiva si spiega non solo l'attenzione per tutto ciò che è costitutivo del diritto canonico quale scienza nei suoi più tradizionali rapporti con la storia, la teologia e la filosofia, ma anche per temi e questioni rilevanti più in generale per le scienze umane e sociali in quanto connesse con la dimensione naturale dell'uomo (famiglia, sessualità, coscienza, libertà, dignità umana e diritti umani, diritto alla vita, pluralismo e inculturazione, autonomia delle realtà temporali e laicità, etc.)⁸. È in questa prospettiva si comprendono anche aperture tematiche che sarebbero state impensabili solo pochi decenni fa: si pensi alle voci dedicate alle unioni di fatto o alle unioni omosessuali, alla bioetica, agli embrioni, alla clonazione e alla fase terminale della vita umana, per citarne solo alcune che toccano delicatissime questioni del tempo presente.

Particolarmente apprezzabile è stata la scelta editoriale di munire le voci di un accurato corpo di rinvii alle voci collegate, ciò che agevola il lettore nella ricomposizione dei nessi sistematici delle materie.

Giungo al punto centrale di queste mie osservazioni, cioè all'attenzione che il DGDC ha riservato alla storia del diritto. Il peso che la dimensione storica ha assunto nel contesto del programma generale dell'opera può essere misurato anzitutto dal numero delle voci storiche in senso stretto, 320 su 2118, che raggiunge pertanto più di 1/7 del totale. È un numero che, in assoluto, consente di dire che la prospettiva storica è stata accuratamente presa in considerazione, nel tentativo di conseguire un ragionevole equilibrio tra l'esigenza di non traslasciare argomenti significativi e quella di non trasformare il DGDC in un «inventario di figure storiche né di fonti canoniche» 9.

Prima di tentare una rapida classificazione dei nuclei di interesse storicogiuridico presenti nel DGDC, è bene fare un'osservazione preliminare. Non è solo nelle voci strettamente storiche che emerge il contributo del DGDC all'approfondimento della dimensione storica del diritto canonico, perché tale contributo si ritrova anche in voci che in sé sono dedicate ai temi inquadrati, primariamente, nella prospettiva del diritto vigente. Nella *Guida per i collaboratori* distribuita in occasione dell'assegnazione delle voci, i promotori hanno

nità giuridica. Il Codex iuris canonici (1917), I-II (Per la storia del pensiero giuridico moderno 76), Giuffrè, Milano 2008, II 1075; P. GROSSI, Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche notazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico) (2005), ora in IDEM, Scritti canonistici, a cura di C. Fantappiè (Per la storia del pensiero giuridico moderno 100), Giuffrè, Milano 2013, 247-263 (a p. 263).

⁸ DGDC, vol. I, Presentación, 10.

⁹ DGDC, vol. I, Presentación, 11.

L'ATTENZIONE PER LA STORIA DEL DIRITTO

espressamente invitato gli autori a non far mancare i dovuti riferimenti alla storia o alle altre discipline, ma in modo da non trasformare il carattere stesso della voce 10. Ciascun autore ha compiuto il proprio compito secondo la propria sensibilità e competenza, e tenendo in conto lo spessore storico proprio di ciascun tema oggetto della trattazione. In particolare, vi sono temi in cui risulta praticamente impossibile prescindere, nell'obiettivo di ricostruirne la configurazione dogmatica, dal modo in cui essi sono stati compresi e vissuti nella vicenda più che bimillenaria della Chiesa. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, in ragione di quel radicamento del diritto positivo «nell'eredità giuridicolegislativa della rivelazione e della tradizione» 11 che il Supremo Legislatore ha espressamente posto in rilievo, così indicando un imprescindibile canone interpretativo della legislazione vigente 12. Penso, anzitutto, ad alcuni temi centrali attraverso i quali si manifesta il modo in cui la tradizione canonica ha compreso il senso del diritto nella Chiesa. Temi i cui molteplici aspetti si rifrangono in voci dedicate al diritto canonico, alla norma e alla legge canonica, alla recezione della legge, alla ratio e alla equità canonica, all'interpretazione, alla salus animarum, alla carità, etc. Altrettanto può dirsi con riferimento a questioni fondamentali relative alla struttura costituzionale della Chiesa, con riferimento all'articolazione delle sue funzioni e potestà o, per esempio, alla configurazione del concetto di primato. Altrettanto vale per quelle voci nelle quali sono scanditi i diversi modelli storici di relazioni tra società religiosa e società civile (dualismo cristiano, ierocrazia, etc.), e per quei temi in cui si esige un costante

Diccionario General de Derecho Canónico. Guía para los colaboradores, Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, Pamplona 2005.

GIOVANNI PAOLO II, cost. apostolica Sacrae disciplinae leges, 25 gennaio 1983, AAS 75.2 (1983) VII-XIV.

² Cfr. anche il *Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti alla Giornata Accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sul tema «Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003»*, Venerdì, 24 gennaio 2003, Communicationes (2003) 2-5, in particolare al n. 3, dove, nel contesto di un discorso su alcune forme di «riduzionismo ermeneutico», il Sommo Pontefice afferma: «il Codice va contestualizzato nella tradizione giuridica della Chiesa. Non si tratta di coltivare un'astratta erudizione storica, ma di penetrare in quel flusso di vita ecclesiale che è la storia del Diritto Canonico, per trarne lume nell'interpretazione della norma. I testi codiciali, infatti, si inseriscono in un insieme di fonti giuridiche, che non è possibile ignorare senza esporsi all'illusione razionalistica di una norma esaustiva di ogni problema giuridico concreto. Una simile mentalità astratta si rivela infeconda, soprattutto perché non tiene conto dei problemi reali e degli obiettivi pastorali che sono alla base delle norme canoniche». Ma sui persistenti pericoli di un riduzionismo diretto a ricondurre al codice l'intera esperienza giuridica della Chiesa cfr. G. Lo CASTRO, *La codificazione del diritto della Chiesa*, in IDEM, *Il mistero del diritto*. II. *Persona e diritto nella Chiesa* (Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, Sez. canonistica 39), Giappichelli, Torino 2011, 77-95.

confronto con i dibattiti e le acquisizioni della scienza giuridica secolare (per esempio le voci su autonomia privata, negozio giuridico, contratto etc.).

Ma, prescindendo da quanto di ineludibilmente storico è insito nelle trattazioni dei più diversi temi istituzionali, è opportuno soffermare l'attenzione su quelle 320 voci che i curatori dell'opera qualificano come propriamente "storiche". Per le ragioni che ho appena esposto, esse si muovono prevalentemente all'interno dei nuclei tematici della storia delle fonti e della storia della scienza e della cultura giuridica, ma senza tralasciare fatti o istituti che non trovano corrispondenza nel diritto vigente, o la trattazione di alcune fasi o tendenze storiche che rappresentano snodi di massima importanza nella storia della Chiesa e del suo diritto (si pensi al "rinascimento gelasiano", alla riforma carolingia, alla lotta per le investiture, alla riforma gregoriana, al conciliarismo, al gallicanesimo, al febronianesimo, etc.).

Il campo delle fonti del primo millennio della Chiesa, fino al "rinascimento" del secolo XI, è stato curato in modo analitico e dettagliato. Ne risulta un panorama molto ampio che comprende quanto di più rilevante era da inventariare in questo settore (fonti pseusoapostoliche, concili, decretali etc.), con una particolare attenzione alla storia delle collezioni canoniche che hanno avuto la funzione di trasmettere il diritto antico e altomedievale fino ai secoli della rinascenza. Le figure che hanno rappresentato questo snodo fondamentale della storia del diritto della Chiesa sono singolarmente trattate: Burcardo di Worms, Ivo di Chartres, Algero di Liegi, fino a giungere a colui che è considerato il Padre della scienza del diritto canonico, posto accanto a Irnerio, il caposcuola dei civilisti. A Graziano e al suo Decretum è giustamente riservato un complesso di voci (una biografica e altre sull'opera e sulle sue vicende compositive) particolarmente analitiche, nelle quali si riflette il fervore delle ricerche scientifiche che in questi ultimi decenni sono state dedicate a questa figura tanto misteriosa quanto determinante nella storia del diritto canonico. Le vicende degli sviluppi normativi postgrazianei sono seguite con le voci dedicate alle collezioni di decretali e canoni conciliari che compongono e definiscono il Corpus iuris canonici, senza tralasciare il polo normativo civilistico rappresentato dal Corpus iuris civilis. Attraverso lo snodo tridentino si giunge ai secoli XIX e XX e ai concili Vaticano I e II, che preludono rispettivamente alla prima codificazione piano-benedettina e alla seconda codificazione giovanneo-paolina.

L'altro ambito tematico di carattere storico è quello che riguarda la scienza e cultura giuridica. Le voci ricomprese in questo ambito possono sud-

L'ATTENZIONE PER LA STORIA DEL DIRITTO

dividersi, all'ingrosso, in tre nuclei di interesse. Vi è il nucleo relativo alle scuole, ai metodi e alle tendenze rappresentative dell'età che chiamiamo "del diritto comune". Al ius commune, come realtà che ha contraddistinto la civilità giuridica dell'Occidente, è giustamente dedicata una voce; sarebbe stata opportuna la presenza di una autonoma voce sull'utrumque ius, cioè sul connubio tra ius civile e ius canonicum che è anch'esso fenomeno che ha connotato la nostra civiltà giuridica, il quale è comunque trattato più o meno incidentalmente all'interno di altre voci. In questo nucleo si iscrivono le trattazioni relative ai decretisti e ai decretalisti, agli snodi avvenuti in epoca umanistica (mos italicus e mos gallicus), agli sviluppi metodologici in epoca moderna (institutiones iuris canonici, metodo di Pirhing, ius canonicum universum), fino alle tendenze (scuola storica e pandettistica) nelle quali affondano le radici i metodi e gli interessi scientifici della scienza giuridica del Novecento. Con questo complesso di temi è strettamente concatenato il gruppo di voci che illustrano i generi letterari attraverso i quali si è espressa la scienza canonistica: non sorprende che le tecniche dei glossatori siano state oggetto di peculiare attenzione (manca, invece, una specifica trattazione sul metodo del commentum). Giungo infine al terzo nucleo tematico di carattere storico giuridico, cioè quello relativo alle biografie dei giuristi. La parola è da intendere in senso ampio, perché i direttori del DGDC hanno giustamente voluto ricomprendervi sia i personaggi dei secoli XI e XII che hanno precorso il metodo e l'opera di Graziano, sia alcune figure di teologi della Seconda Scolastica che hanno avuto una incidenza profonda e determinante sulla scienza giuridica: parlo di Francisco de Vitoria, Domingo de Soto e Francisco Suárez. Nel complesso, poco più di un centinaio di voci, che coprono tutto il secondo millennio fino a giungere ai giorni nostri. L'attenzione per i profili biografici è un dato in sé ovvio per un dizionario generale che si pone come "erede naturale" del Dictionnaire de droit canonique. In un dizionario che intende offrire un'immagine del diritto canonico che, attraverso il passato, comprenda il presente e definisca i compiti per il futuro, è naturale che si ritorni sulle figure più significative dei costruttori scienza, alcuni dei quali potremmo annoverare, senza tema di smentita, tra i veri "costruttori di civiltà" 13.

L'espressione è di F. CALASSO, che la usò a proposito di Bartolo da Sassoferrato: L'eredità di Bartolo (1959), in IDEM, Storicità del diritto (Civiltà del diritto 15), Giuffrè, Milano 1966, 315-337 (a p. 337).

L'equilibrata attenzione che il DGDC rivolge alle biografie si colloca nel contesto di un rinnovato interesse per il genere biografico del quale gli ultimi anni hanno offerto molteplici esempi. Come osserva Italo Birocchi, nel campo della storia del diritto si è via via acquisita, nonostante il perdurare di certe diffidenze nei confronti del genere biografico, una più condivisa consapevolezza dell'esigenza di «scendere a una individualizzazione che permetta di ricostruire il mondo complesso delle teorie giuridiche, del funzionamento delle istituzioni nonché dell'elaborazione e applicazione dei testi normativi». Lo stesso Autore nota che «le nostre biblioteche sono piene di testi che pretendono di parlare della storia di un istituto saltando qua e là nei secoli tra citazioni di fantasmi dotati solo di nome, più o meno altisonante» ¹⁴. L'individualizzazione che passa attraverso i percorsi biografici si impone pertanto, e condivisibilmente, quale essenziale canone metodologico per una consapevole ricerca sulle norme, le istituzioni, le dottrine.

In questa direzione, il DGDC si qualifica, nel suo complesso, come un'opera idonea ad operare in sinergia con altri validi strumenti che negli ultimi anni sono venuti alla luce nel campo delle ricerche sulle biografie dei giuristi. Mi riferisco a una serie di recenti dizionari che, al di là del comune oggetto di interesse, si distinguono per impostazione e mole: essi si muovono lungo prospettive spaziali e temporali diverse, offrendo repertori orientati sulla dimensione nazionale, europea, o anche universale, secondo archi temporali variamente determinati. Lungo le prospettive più ampie si colloca il compatto e sintetico volume curato da Michael Stolleis, *Juristen: ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, pubblicato in seconda edizione nel 2005 ¹⁵. Con la stessa larghezza di vedute è stata concepita l'opera sui *Juristas universales*, diretta da Rafael Domingo e pubblicata nel 2004: rispetto al precedente volume tedesco l'iniziativa spagnola si caratterizza per una ben più ampia selezione di personaggi e soprattutto per la mole assai corposa, che consta di quattro ponderosi volumi ¹⁶.

Altri strumenti privilegiano singole aree geografiche. Rivolge l'attenzione prevalentemente all'area tedesca il repertorio edito da Gerd Kleinheiyer e

¹⁴ I. BIROCCHI, Repertori biografici recenti e storia del diritto. Un progetto di raccolta storica di giuristi italiani, Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 37 (2008) 641-663 (citazioni rispettivamente a p. 643 e 642).

M. STOLLEIS (hrsg. von), Juristen: ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, Beck, München 1995 e 2001.

¹⁶ R. DOMINGO (ed.), *Juristas universales*, I-IV, Marcial Pons, Madrid-Barcelona 2004.

Jan Schröder, Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten, che nel 2008 è giunto alla quinta edizione ¹⁷. Un volume curato da Wilhelm Brauneder, pubblicato nel 1987, è dedicato ai Juristen in Österreich 1200-1980 ¹⁸. Per la Francia disponiamo della recente opera diretta da Patrick Arabeyre, Jean-Luis Halpérin e Jacques Krynen, Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle (2007) ¹⁹. All'area iberica e americana si rivolge l'attenzione del Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), che tra il 2005 e il 2012 è venuto alla luce per la cura di Manuel J. Peláez ²⁰. A un secolo di cultura giuridica spagnola è dedicato il Diccionario de catedráticos españoles de derecho (1847-1943), diretto da Carlos Petit, le cui schede sono al momento disponibili in rete ²¹.

Ultimo nel tempo è giunto il *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, pubblicato alla metà del 2013 sotto la direzione di Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone e Marco Nicola Miletti²². Si tratta di un ampio repertorio comprendente 2159 figure, distribuite in un arco temporale che va dal secolo XII fino ai giuristi operanti nel secolo XX e scomparsi entro il 2010. Per l'elevata presenza statistica dei canonisti, il *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* si pone come indispensabile strumento di lavoro nel campo delle ricerche storiche sul diritto della Chiesa²³.

¹⁷ G. KLEINHEIYER - J. SCHRÖDER (hrsg. von), Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten, Müller, Heidelberg ⁵2008.

W. Brauneder (hrsg. von), Juristen in Österreich 1200-1980, Orac, Wien 1987.

¹⁹ P. ARABEYRE - J.-L. HALPÉRIN - J. KRYNEN (dir. de), Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle, Puf, Paris 2007.

M. J. PELÁEZ (ed.), Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), 3 vol. in 4 tomi, Universidad de Málaga e altri, Zaragoza-Barcelona 2005-2012.

²¹ C. PETIT (dir.), *Diccionario de catedráticos españoles de derecho (1847-1943)*, disponibile sulla rete: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecate-draticos (ultimo accesso 15 marzo 2014).

²² I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M. N. MILETTI (dir.), Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, I-II, Il Mulino, Bologna 2013: nella densa Presentazione. Per un diritto fatto da uomini (I pp. VII-XXIII) il Dizionario è collocato nel flusso delle iniziative editoriali dedicate alle biografie di giuristi, sulle quali mi sono sommariamente soffermato nel testo. Frutti ulteriori delle ricerche condotte per la redazione di quest'opera sono raccolti nel volume Lavorando al contiere del «Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)», a cura di M. G. DI RENZO VILLALTA (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, Sezione di Storia del Diritto Medievale e Moderno 45), Giuffrè, Milano 2013.

È giusto ricordare anche i profili biografici compresi in P. CAPPELLINI - P. COSTA - M. FIORA-VANTI - B. SORDI (dir.), Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed. Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice. Diritto, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2012.

ORAZIO CONDORELLI

Un'ultima breve considerazione merita il fatto che nel complesso delle voci storiche del DGDC si nota una giusta attenzione per la storia delle Chiese orientali e delle loro fonti giuridiche, che non trascura temi rilevanti per la configurazione dell'autorità suprema della Chiesa (la dottrina della pentarchia) e per la comprensione delle ragioni profonde del diritto nella Chiesa (benvenuta la voce sul quel concetto delicatissimo e a un tempo sfuggente che è l'oikonomía) ²⁴.

È tempo di concludere. Con queste sommarie notazioni mi sono limitato a sottolineare un aspetto del più ampio contributo del DGDC alla ricostruzione tematica e sistematica della scienza del diritto canonico. È facile prevedere che un'opera di tale rilievo scientifico si imporrà rapidamente come un imprescindibile punto di riferimento negli orizzonti di ricerca degli studiosi del diritto canonico. Un'opera come il DGDC non sarebbe stata pensabile senza un coinvolgimento corale della comunità scientifica –sappiamo che i collaboratori sono stati 583– e, a monte, senza l'impegno e la dedizione personale di coloro che hanno ideato, promosso, coordinato e condotto a buon fine questa impresa monumentale per il valore culturale non meno che per la mole. Penso di intepretare il senso di gratitudine della comunità scientifica esprimendo un ringraziamento sincero a Javier Otaduy, Antonio Viana e Joaquín Sedano.

²⁴ In quesa sede è opportuno ricordare che temi e personaggi rilevanti per la storia del diritto canonico delle Chiese orientali sono trattati in E. G. FARRUGIA, S. J. (ed.), *Dizionario enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Pontificio Istituto Orientale, Roma 2000.